


Lotteria di Venezia

Il gondolino verde vince e «bacia» Bari con il premio di 2 miliardi



VENEZIA. Regata difficile e combattatissima, quest'anno Venezia si è divisa nel tifo tra i due fratelli «Strigheta», figli di Albino «Gigio», stonco campione della regata. È stata, per i primi posti, una lotta fra pari. Il gondolino verde del più giovane dei

due «Strigheta» ha conquistato subito la prima posizione e l'ha mantenuta fino alla fine, sempre inseguito o affiancato dal rosso di Bruno «Strigheta» e Roberto Busetto. In terza posizione, il «Canarin» di Giuseppe Rossi e Graziano Seno.

I biglietti vincenti

| Premi di prima categoria | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Serie | B 15504 |
| | G 18043 |
| | B 57509 |
| | Z 85135 |
| | P 90102 |
| | N 73560 |
| | U 86582 |
| | S 31439 |
| | O 30897 |
| Venduto a | |
| | BARI 1 ^a (2 miliardi) |
| | LECCE 2 ^a (500 mil.) |
| | M. CARRARA 3 ^a (200 mil.) |
| | ROMA |
| | ALESSANDRIA |
| | PARMA |
| | ROMA |
| | ENNA |
| | GUZZANO (Perugia) |
| Premi di seconda categoria | |
| Serie | G 57574 |
| | C 30543 |
| | P 25244 |
| | V 16700 |
| | M 54317 |
| | Q 54020 |
| Venduto a | |
| | MILANO |
| | S.G. VALDARNO (Ar) |
| | PISTOIA |
| | VENEZIA |
| | MILANO |
| | MILANO |

I giudici milanesi erano contrari alla scarcerazione del leader psi

Zaffra libero contro tutti

Loris Zaffra, capogruppo socialista a Milano, è stato scarcerato perché, su tre episodi contestatigli, uno solo appare pienamente provato (ma non c'è pericolo di inquinamento delle prove), mentre gli altri due, imperniati sulle ammissioni del dc Gianstefano Frigerio, sono basati su indizi troppo generici. È il parere del giudice delle indagini preliminari, per la prima volta in contrasto con i pm.

MARCO BRANDO

MILANO. Perché l'altro ieri è stato scarcerato il capogruppo socialista al Comune di Milano Loris Zaffra, arrestato il 30 luglio scorso dai magistrati antimafia? Si tratta del primo caso, dall'inizio dell'inchiesta, di reale divergenza di opinioni tra il giudice delle indagini preliminari Italo Ghitti e i tre pubblici ministeri Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, che avevano espresso parere contrario alla liberazione dell'imputato.

Invece il gip Ghitti ha ritenuto che, su tre ordini di cattura emessi nei confronti di

Zaffra, solo uno sia pienamente fondato, mentre gli altri due — basati sulle ammissioni di Gianstefano Frigerio, democristiano pentito — non sarebbero basati su indizi così solidi da giustificare la carcerazione.

Arrestato per un mazzetta di quaranta milioni sugli appalti per l'ospedale «Gaetano Pini» (questa è considerata l'accusa con i «più gravi indizi di colpevolezza»), Loris Zaffra aveva ben presto ammesso le proprie responsabilità.

In agosto, poi, fu raggiunto in cella da altri due provvedi-

menti restrittivi, sottoscritti non dal gip Ghitti, che era in ferie, ma da altri giudici di turno. Si riferivano, i provvedimenti, alle circostanze riferite da Gianstefano Frigerio e frutto di confidenze dello stesso Loris Zaffra.

Sulla base di queste accuse, gli inquirenti si erano convinti che l'imputato socialista avesse preso tangenti anche per gli appalti delle «Ferrovie Nord Milano» e della «Società esercizi aeroportuali». Ma Loris Zaffra, rispetto a questi sospetti, si era sempre definito innocente.

«Non ha ammesso nulla — ha fatto sapere l'altro giorno il suo avvocato, Michele Saponara — non ha neppure accettato di rispondere all'interrogatorio del giudice Di Pietro». E poi: «Zaffra è stata scarcerata perché il giudice Ghitti ha accolto senza condizioni la nostra richiesta di revoca degli ordini di custodia in carcere. Ordini ingiusti, immotivati. È stata la buccia di banana di quest'inchiesta».

Proprio una buccia di ba-

nana? Ecco cos'ha scritto il gip Italo Ghitti nell'ordinanza con cui ha revocato la custodia cautelare di Loris Zaffra, disponendo solo l'obbligo di firma in una caserma dei carabinieri. «In ordine al primo dei tre provvedimenti indicati — vi si legge — appare superfluo ogni ulteriore esame in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, stante la univocità degli indizi e la gravità degli stessi, nonché le ammissioni rese dallo stesso Zaffra».

Però, secondo il giudice Italo Ghitti, non esiste in questo caso il pericolo che l'imputato, una volta scarcerato, possa inquinare le prove sull'episodio, «pienamente delineato e difficilmente inquinabile».

E il pericolo che Loris Zaffra, una volta libero, commetta altri reati? «Tale pericolo risulta sicuramente attenuato sia per il clamore suscitato dall'arresto dello stesso Zaffra sia per il controllo sociale che l'opinione pubblica esercita attualmente sia

da ultimo per le dimissioni presentate dallo stesso indagato dalle cariche pubbliche...».

Dunque il «caso Pini», per quanto incastri l'esponente psi, non ne giustifica la detenzione. Mentre per gli altri due casi — «Sea» e «Fnm» — secondo il gip Ghitti «mancano nella chiamata di correo nei confronti dello Zaffra i requisiti richiesti perché le dichiarazioni di Frigerio possano assicurare al rango di gravi indizi; infatti, il Frigerio si limita a riportare «voci» o «confidenze» avute dallo stesso Zaffra o da altri... Ma non c'è la puntualizzazione di modalità e circostanze su specifici fatti». Comunque, secondo il giudice Ghitti, «nelle dichiarazioni di Frigerio... si possono ravvisare degli indizi di colpevolezza», sebbene non così gravi da rendere necessaria la detenzione. Loris Zaffra è il primo indagato dell'inchiesta «Mani pulite» a lasciare la cella senza aver ammesso tutte le accuse rivoltegli.

Un pezzo di satellite Usa trovato sullo Stelvio



Parti di un satellite americano sono stati rinvenuti da alcuni escursionisti altoatesini nel parco dello Stelvio lungo i due versanti di punta Storzellina, una cresta che anticamente demarcava il confine tra Italia, Austria e Svizzera, in territorio trentino. Pezzi e frammenti del satellite, che tecnologicamente non appare tra i più recenti, sono sparsi nell'arco di centinaia di metri. Tra questi alcuni portano numeri di serie e targhette di identificazione USA. Dai segni lasciati sul terreno — pietre spezzate e terra bruciata — è soprattutto dalle miriade di frammenti trovati sulla neve è plausibile che l'impatto con il suolo sia avvenuto recentemente, durante quest'estate. La neve invernale con il disgelo avrebbe infatti provocato il loro slittamento verso il basso.

Furto miliardario nel salone numismatico di Riccione

Furto miliardario nel Palazzo del Turismo di Riccione che ospita in questi giorni il raduno numismatico nazionale. I ladri, almeno quattro secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, si sarebbero introdotti nel salone dove sono esposte le preziose collezioni attraverso una finestra, che non presenta segni di effrazione. Il valore delle monete rubate — un centinaio circa — ammonterebbe ad un miliardo di lire. Il furto è stato scoperto da un impiegato.

Club dei Brutti Riconfermato a Piobbico il presidente

A Piobbico, un centro dell'entroterra pesarese, è stato eletto il presidente del Club dei Brutti. Si tratta di Teodoro Jacobelli, riconfermato nella carica dopo numerosi anni di attività, grazie alle quali sono state aperte varie sezioni dell'associazione in ogni parte del mondo. Il presidente riconfermato ha dichiarato di volere «difendere i brutti dalla cattivina dei belli». Giovanni Alojio e Gino Triburini sono invece rispettivamente il secondo e il terzo classificato fra i molti aspiranti, caratterizzati — come prevede lo statuto — da inoppugnabili doti di bruttezza.

Cremona Lo uccidono al bar mentre gioca a carte

Un uomo di 29 anni è stato assassinato e tre suoi amici sono stati feriti, in un pomeriggio davanti ad un chiosco di bibite a Cremona. La vittima, Ruggero Dramore, abitava a Castellone (Cremona) ma era originario di Curo (Cantano) come gli altri tre amici, che risiedono a Cremona. Tutti e quattro lavorano come carpentieri. L'agguato è avvenuto poco dopo le 16 davanti al parco delle Ex Colone Padane dove era in corso una festa della Lega Lombarda.

A Verona l'aereo con i turisti bloccati a Malindi

Sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Verona i 149 turisti partiti in giornata da Mombasa dopo essere rimasti bloccati a Malindi dal primo settembre scorso. L'aereo che li trasportava è atterrato allo scalo «Valerio Caltulo» alle 20.35. Alcuni dei passeggeri, appena sbarcati in aeroporto, hanno subito annunciato iniziative legali per ottenere un risarcimento dei danni.

GIUSEPPE VITTORI

È veneziana Lady Universo

Giovanna Cicutto, 26 anni moglie di Queen junior: «Sono l'unica vera signora»

LUGANO. Come in una fiaba d'alti tempi, la ragazza povera incontra il suo principe azzurro, lo sposa e viene incoronata regina. La donna più affascinante del mondo. È la storia di Giovanna Cicutto (al centro nella foto), 26 anni, veneziana di origine frulana, ultima di cinque figli, che l'anno scorso ha sposato Lorenzo Queen, scultore, attore, ma soprattutto figlio del dato Antony. Giovanna è stata eletta Lady Universo nella manifestazione internazionale che si è svolta a Campione d'Italia. Una vittoria forse troppo annunciata che, come sempre accade in corsi di questo genere, ha

creato polemiche e discussioni sulla imparzialità di certe giurie di fronte a nomi «importanti». Ma «Consuetudo» non è la sprovvista della favola e subito dopo l'incoronazione ha tirato fuori le unghie per difendere la sua conquista: «Per carità, nessuna combine. Questo concorso premia la classe e l'eleganza e io qui credo di essere l'unica vera signora». Giovanna Queen, bionda, alta 1,70, occhi verdi, ha conosciuto il suo Lorenzo a pomeriggio di sette anni fa a Venezia. Ora vive con il proprio consorte a New York e si occupa di importazione di tessuti veneziani.

La recente vertenza dei ferrovieri ha avuto un risvolto giudiziario di estrema importanza per il ruolo che lo Statuto dei lavoratori svolge a tutela della libertà sindacale nel nostro Paese. Non condividendo l'accordo raggiunto dai sindacati confederali di categoria con le Ferrovie dello Stato, il Coordinamento macchinisti uniti (Comu) proseguiva nelle azioni di lotta sindacali; secondo lo stesso Coordinamento, alcuni comportamenti di reazione dell'Ente configuravano una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e, di conseguenza, in diverse sedi veniva adito il pretore competente per ottenerne la repressione.

Non è nostra intenzione, in questa sede, scendere nel merito della fondatezza delle azioni giudiziarie proposte e, ancor meno — della giustificazione dell'azione sindacale intrapresa. Quel che ci interessa, ai fini della nostra Rubrica, è segnalare che uno dei pretori investiti (Pret. Firenze, 24 aprile 1992), con un provvedimento cui è stato dato ampio risalto sulla stampa, ha negato che il Comu possa ricomporre all'azione per la repressione della condotta antisindacale perché non maggiormente rappresentativo. Per buona sorte, questo precedente giurisprudenziale è stato immediatamente riequilibrato da un provvedimento di segno contrario del pretore di Livorno (2 giugno 1992): ma ciò non toglie l'opportunità di un esame critico della questione.

L'art. 28 Stat. lav. conferisce la legittimazione a promuovere l'azione per la repressione della condotta antisindacale agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. È vero, dunque, che anche qui il legislatore ha selezionato il soggetto sindacale titolare di determinati diritti o poteri, come già nell'art. 19, ma è anche vero che lo fa sulla base di criteri e in vista di obiettivi diversi. Nell'art. 19 la selezione opera per individuare le organizzazioni sindacali nell'ambito delle quali i lavoratori possono costituire le rappresentanze sindacali aziendali titolari dei diritti

sindacali (assemblea, referendum, permessi ecc.). Al fine di attribuire tali diritti sotto ad organizzazioni che abbiano un effettivo seguito tra i lavoratori, la selezione opera a favore dei sindacati confederali, ma anche a favore di quelle organizzazioni che, avendo stipulato contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva, hanno dimostrato sul campo la loro effettiva capacità di essere espressione dell'interesse collettivo dei lavoratori.

Nell'art. 28, il legislatore, per designare il sindacato legittimato a chiedere al giudice la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, ha usato l'aggettivo nazionale. Come ha rile-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moshé, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma.

Libertà sindacali e sindacati non confederali

MARIO GIOVANNI GAROFALO
un ampio dibattito politico legislativo. Ciò, però, nulla toglie al fatto che, nella legge 300/1970, la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo — per quanto costruito su indici incerti ed ambigui — sia comunque inderogabilmente legata al consenso che il sindacato ottiene dai lavoratori rappresentati e, cioè, della effettiva capacità di essere espressione dell'interesse collettivo dei lavoratori.

Nell'art. 28, il legislatore, per designare il sindacato legittimato a chiedere al giudice la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, ha usato l'aggettivo nazionale. Come ha rile-

Parità di trattamento nel caso di prepensionamento

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 503 del 30 dicembre 1991, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione della legge che regola il prepensionamento dei lavoratori del settore siderurgico.

La norma prevedeva un meccanismo diversificato per gli uomini e le donne. Prima dell'intervento della Corte Costituzionale, il sistema era regolato in modo per cui il trattamento di pensione veniva calcolato sulla base dell'anzianità contributiva già maturata, aumentata di un periodo pari a quello com-

(nel nostro caso, solo i macchinisti delle ferrovie) o il modello confederale di riunificare in una unica confederazione tendenzialmente tutti i lavoratori dipendenti o un qualunque modello intermedio tra questi due estremi.

Invece, il pretore di Firenze, pur citando la sentenza della Corte costituzionale richiamata (evidentemente, non riflettendo adeguatamente sul suo significato), ha affermato che il carattere «nazionale» del sindacato debba ricavarsi dalla «valenza intercategoriale, diffusa a livello nazionale, della rappresentanza unitaria degli interessi collettivi». Di conseguenza, secondo questo pretore, un'organizzazione come il Comu che rappresenta solo i lavoratori di un'unica categoria non rivestirebbe quel carattere. Così argomentando, il pretore, non solo ha trascurato l'evidente differenza esistente tra la formulazione dell'art. 19 e quella dell'art. 28, ma anche in questa equiparazione è andato oltre ogni ragionevolezza: infatti, l'art. 19, come abbiamo già ricordato, abilita all'esercizio dei diritti sindacali le Rsa costituite non solo nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative, ma anche nell'ambito dei sindacati che abbiano stipulato contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva interessata. Nel nostro caso, diventa paradossalmente ininfluyente che il Comu sia partecipe del processo di contrattazione collettiva.

Il pretore di Firenze, forse, si illude di aver dato, in questo modo, un sostegno all'azione dei sindacati confederali in un settore delicato come quello dei trasporti nel quale la loro crisi di rappresentatività è evidente. Se questa era la sua intenzione, si sbaglia, perché questa crisi di rappresentatività non sarà mai superata ponendo ostacoli giuridici all'azione degli altri sindacati, ma ponendo in essere una strategia che faccia realmente del sindacato confederale il soggetto in grado di connettere interessi particolari in cerca di rappresentanza e interessi generali della classe lavoratrice.

presto tra la data di risoluzione del rapporto e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo, e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

La Corte ha ritenuto illegittima questa distinzione, in quanto sia l'uomo che la donna hanno diritto di lavorare sino alla stessa età, e quindi nel caso di eccezionale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, devono vedersi riconosciuta la medesima anzianità contributiva. Anche per le donne, pertanto, il periodo dovrà essere calcolato sino al compimento del sessantesimo anno di età.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Riordino del sistema pensionistico: il disegno di legge del governo (e le nostre osservazioni) / 1

Pubblichiamo l'articolo 3 del disegno di legge governativo presentato al Senato per il riordino del sistema pensionistico, per la riforma del servizio sanitario nazionale, per la riorganizzazione del pubblico impiego e per la finanza degli enti territoriali. Il testo del disegno di legge (articolo 3) è in tondo, seguito in corsivo, dal commento di Ottavio Di Loreto

1. Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'età avanzata. I decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni o un'età inferiore ai 50 anni se donne o ai 57 se uomini. Il governo ha presentato un emendamento per la soppressione del riferimento al 15 anni.

Età per il diritto alla pensione di vecchiaia: viene elevata a 65 anni solo per gli uomini che, per le donne, non è prevista alcuna esclusione.

— di coloro che al 31.12.92 hanno una anzianità contributiva di almeno 15 anni,

— di coloro che, al 31.12.92, pur non potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione hanno compiuto il 50° anno di età se donne o il 57° anno di età se uomini;

— di coloro che appartengono ad una delle categorie comprese nel successivo punto b) terza parte.

L'aumento del limite di età dovrebbe iniziare dall'1.1.93 (56 anni per le donne e 61 per gli uomini) ed arrivare a regime dall'1.1.2001 per gli uomini e all'1.1.2011 per le donne.

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostituite od escluse del regime generale, obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici; conferma dei vigenti limiti di età per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli atleti di calcio e gli sportivi professionisti.

1° parte: conferma il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia ed il 62° anno di età, è liquidata come «supplemento» in aggiunta alla pensione già maturata all'età per la pensione di vecchiaia.

— personale militare

— personale viaggiante settore autoferrotario: 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini (art. 10 legge n. 830/61);

— personale di volo: 50 anni se può far valere almeno 20 anni di contribuzione e 55 anni se può far valere almeno 15 anni di contribuzione senza distinzione tra uomo e donna (art. 6 legge n. 480/88) 1° limiti di cui sopra sono riducibili fino a 45 anni con riduzione della pensione (vecchiaia anticipata);

— lavoratori dello spettacolo: 60 anni gli uomini 55 le donne ridotta a 45 anni per gli uomini e 40

anni per le donne se ballerini, torcitori e sportivi professionisti (art. 34 legge n. 218/52, art. 6 Dpr n. 140/77, art. 9 legge n. 91/81).

La delega, come è evidente, non comprende numerose altre attività altrettanto (e più) usuranti di quelle incluse: marittimi, infermieri di corsia, camionisti, muratori, ecc. . . .

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1980, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro

«Incentivazione» per ritardato pensionamento. attualmente, la norma citata, consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 62° anno di età e l'anzianità contributiva maturata oltre il massimo previsto nel fondo di iscrizione ed effettuata tra l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia ed il 62° anno di età, è liquidata come «supplemento» in aggiunta alla pensione già maturata all'età per la pensione di vecchiaia.

La delega prevede di estendere fino al 65° anno la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro, lasciando invariato il resto della norma: liquidazione come «supplemento» (in aggiunta alla pensione) della contribuzione maturata oltre il massimo previsto nel singolo Fondo e dopo l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

— lavoratori dello spettacolo: 60 anni gli uomini 55 le donne ridotta a 45 anni per gli uomini e 40

anni per le donne se ballerini, torcitori e sportivi professionisti (art. 34 legge n. 218/52, art. 6 Dpr n. 140/77, art. 9 legge n. 91/81).

La delega, come è evidente, non comprende numerose altre attività altrettanto (e più) usuranti di quelle incluse: marittimi, infermieri di corsia, camionisti, muratori, ecc. . . .

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1980, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro

«Incentivazione» per ritardato pensionamento. attualmente, la norma citata, consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 62° anno di età e l'anzianità contributiva maturata oltre il massimo previsto nel fondo di iscrizione ed effettuata tra l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia ed il 62° anno di età, è liquidata come «supplemento» in aggiunta alla pensione già maturata all'età per la pensione di vecchiaia.

La delega prevede di estendere fino al 65° anno la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro, lasciando invariato il resto della norma: liquidazione come «supplemento» (in aggiunta alla pensione) della contribuzione maturata oltre il massimo previsto nel singolo Fondo e dopo l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

— lavoratori dello spettacolo: 60 anni gli uomini 55 le donne ridotta a 45 anni per gli uomini e 40

ne per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione per continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio e riduzione nel caso di trattamenti pensionistici acquisiti per effetto dell'esercizio dell'opzione di avvalersi dei limiti di età pensionabile previsti.

1. Non è chiuse questa norma debba riferirsi solo a coloro per i quali è previsto l'innalzamento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia (o precedente punt. a)) o a tutti i casi di superamento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia (anche per coloro per i quali sarà conservata l'età limiti vigenti).

2. Non è fissata l'entità massima dell'«incentivazione» né quella della «disincentivazione».

c) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro.

d) anticipazione, a richiesta del lavoratore, del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino a un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravio a carico del bilancio dello Stato.

Riconoscimento «attività usuranti» prevede la istituzione della norma relativa alle attività usuranti introducendo un unico livello di «usura» designata in via preventiva la «riduzione dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia» e non anche il corrispettivo aumento dell'anzianità contributiva

g) graduale elevazione da 15 anni a 20 anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente.

h) graduale elevazione del periodo di infortunio per la determinazione della rimborsazione annua pensionabile da 260 a 520 settimane di contribuzione antecedenti alla decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli esclusi alle forme sostituite ed escluse del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni.

base pensionabile 1 non prevede i criteri ed i parametri per la valutazione delle retribuzioni relative agli anni più remoti.

2 l'estensione della norma alle forme sostituite ed escluse dell'Art. 1 non prevede anche l'«assorbimento» delle retribuzioni pensionistiche.

3 anche per questa norma non è prevista l'estensione alle forme esonerative

(continua)